

OGGETTO: Approvazione “Regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2723 dd. 19.10.2001, avente oggetto “Legge Provinciale 05.09.1991, n. 22 e s.m. – Ordinamento Urbanistico e Tutela del Territorio – Art. 107 – Approvazione del nuovo schema di regolamento tipo comunale per la disciplina del contributo di concessione e proroga dei termini di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 755 del 24.04.2001 – prot. n. 656/01”;

Visto il Regolamento tipo per l’applicazione del contributo di concessione allegato alla delibera sopra citata;

Vista la circolare del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio Affari Amministrativi, della Provincia Autonoma di Trento di data 29.10.2001, prot. n. 6319/01-13-II EST., relativa alla normativa sul contributo di concessione ai fini di una corretta applicazione dello stesso;

Vista la circolare del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio Affari Amministrativi, della Provincia Autonoma di Trento di data 25.11.1999, prot. n. 8872/99-13-II, dove, in considerazione della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 82 dd. 07.03.1995, si consente l’esenzione del contributo di concessione al “nudo proprietario” per il recupero di un immobile diverso da quello di cui possiede la nuda proprietà, nonché, la stessa esenzione a coloro che possiedono una quota “minima” di un immobile e che conseguentemente possono affermare di non averne la disponibilità;

Visto ed esaminato il “Regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione” così come predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e modificato a seguito degli interventi dei vari Consiglieri Comunali, regolamento composto da n. 12 articoli nonché dagli schemi relativi al calcolo dei volumi soggetti al contributo di concessione, Regolamento che in allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente “Regolamento” sostituisce in toto lo stesso Regolamento già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 di data 17.02.2000;

Vista la L.P. 05.09.1991 n. 22 e successive modifiche;

Visto il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa reso ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ed accertati

D E L I B E R A

1. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione” composto da n. 12 articoli ed allegati relativi alle esemplificazioni di calcolo del contributo per il rilascio della concessione edilizia, che in allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente Regolamento dal momento della sua entrata in vigore sostituirà integralmente quello vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 di data 17.02.2000;
3. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998, n. 10.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Opposizione al Consiglio Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 52, comma 13, della L.R. 1/1993, come modificato dall’articolo 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
 - Ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.



COMUNE DI GRAUNO

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Municipio, n. 6

38030 GRAUNO

P.IVA 00479500225 - C.F. 80005210226

Tel. 0461/685002 - Fax 0461/685110

E mail c.grauno@comuni.infotn.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DI DATA 22.11.2001

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 Contributo di concessione	pag. 3
Art. 3 Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria	pag. 3-4
Art. 4 Urbanizzazione delle aree	pag. 4
Art. 5 Calcolo dei volumi e delle superfici	pag. 5
Art. 6 Cambio di destinazione d'uso	pag. 5
Art. 7 Piano di lottizzazione	pag. 6
Art. 8 Esenzione totale	pag. 6-7-8
Art. 9 Esenzione parziale	pag. 8
Art. 10 Destinazione dei proventi delle concessioni	pag. 8
Art. 11 Rimborso delle somme pagate	pag. 9
Art. 12 Demolizione e ricostruzione	pag. 9

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione previsto dall'art. 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. relativamente al rilascio delle concessioni edilizie nel Comune di per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.
2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti ad autorizzazione o denuncia di inizio attività comportanti un aumento del carico urbanistico.

ART. 2
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Sindaco e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.
2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di concessione.
3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di concessione, contenuta tra il 5 ed il 15 per cento del costo medio di costruzione stabilito con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 108 della legge.
4. Il contributo di concessione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali di seguito indicate:

A 1/2	5%
A 3	5%
A 4	5%
B	5%
C1	5%
C2	5%

ART. 3
**OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E OPERE
DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono opere di urbanizzazione primaria:
 - a) pubblica illuminazione;
 - b) spazi di verde attrezzato;
 - c) strade residenziali;
 - d) spazi di sosta o di parcheggio;
 - e) fognature;
 - f) rete idrica;
 - g) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.
 - h) impianti cimiteriali (ex art. 26-bis L. 28.02.1990 n. 38).
2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
 - a) asili nido e scuole materne;
 - b) scuole dell'obbligo;
 - c) mercati di quartiere;

- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici per i servizi religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

ART. 4

URBANIZZAZIONE DELLE AREE

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente la concessione, ovvero dell'impegno da parte dell'Amministrazione comunale alla realizzazione delle medesime entro i successivi tre anni.
2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente la concessione edilizia, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto della concessione edilizia. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo) o del minor costo delle opere realizzate.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio della concessione edilizia, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.
4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale.
5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione edilizia può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore ad un terzo la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.
6. Nel caso in cui la zona interessata alla concessione edilizia sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione di impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.
7. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo di Lire per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.
8. Il richiedente la concessione edilizia dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato dalla deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.
9. Quando l'opera assunta dal Comune riguardi più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di concessione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (un terzo).
10. L'urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita nel programma medesimo.

ART. 5

CALCOLO DEI VOLUMI E DELLE SUPERFICI

1. Al fine della determinazione del contributo di concessione, il volume delle costruzioni residenziali è computato a metro cubo vuoto per pieno, comprensivo quindi di tutto il volume che si prevede di edificare, entro e fuori terra, misurato dal piano di calpestio più basso all'estradosso dell'ultimo solaio o del tetto, escluso il manto di copertura, nel caso che il sottotetto sia usufruibile. Per sottotetto non usufruibile si intende un volume posto all'ultimo piano dell'edificio non raggiungibile con una scala fissa e che non abbia le caratteristiche per poter essere utilizzato a scopo abitativo con altezza interna media netta inferiore o uguale a ml. 1.60; non ci sia la presenza di abbaini, finestre in falda o altri volumi sporgenti dalla copertura ed inoltre che l'eventuale volume netto interno con altezza superiore a ml. 2.20 non superi i 80 mc.

2. Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli;
- b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n.28, come da ultimo modificata dall'art. 30 della legge provinciale 8 settembre 1997 n.13;
- c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;
- d) impianti di risalita.

Il contributo viene calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed è pertanto esclusa la superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio dei piani oltre al primo), delle soffitte non usufruibili, dei porticati e dei locali destinati a parcheggio di pertinenza.

3. Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi ed è calcolato a metro quadrato di superficie utile di calpestio, con le esclusioni di superficie di cui al comma 2.

4. Il contributo di concessione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed è calcolato a metro quadrato di area occupata.

Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione, ed è calcolato a metro cubo vuoto per pieno, con le modalità di cui al comma 1.

ART. 6

CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

1. Il cambio di destinazione d'uso comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale.

2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l'uso precedente.

3. Per i volumi esistenti originariamente destinati a residenza e poi dismessi in quanto crollati o demoliti e non corrispondenti ad una situazione di fatto ma bensì da una ricostruzione storica effettuata attraverso atti e documenti il contributo di concessione non è dovuto solo nel caso che esistano in loco le opere di urbanizzazione primaria senza pertanto creare un aumento del carico urbanistico ed inoltre che la situazione di dismissione non sia intervenuta prima di venti anni dalla data di richiesta della concessione edilizia.

ART. 7 PIANO DI LOTTIZZAZIONE

1. L'incidenza del contributo di concessione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino ad un massimo del 30 per cento, dell'incidenza del contributo di concessione, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, della legge, qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino ad un massimo del 30 per cento. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio della concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla convenzione.
4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

ART. 8 ESENZIONE TOTALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, il contributo di concessione non è dovuto:
 - a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
 - 1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'art. 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'art. 109, comma 1, lettera b);
 - 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
 - 3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990 n. 28 (Istituto Agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)". L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;
 - b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente. L'esenzione è comunque subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 2;

- c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti.

Trattasi di modifiche che nell'ambito della destinazione d'uso originaria permettono di adeguare l'immobile alla normativa in materia igienico sanitaria, ovvero intervenire al fine di garantire il miglioramento delle strutture portanti principali quali ad esempio i pilastri, i collegamenti verticali ed orizzontali, ecc.;

- d) per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari.

I parcheggi devono essere collegati da un rapporto di funzionalità con gli immobili dei quali costituiscono pertinenza;

- e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche, private o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate ad uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione, eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il Comune.

Per le opere di carattere religioso non vi è alcuna differenza fra tipo di confessione, purché l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. La funzione pastorale non si esaurisce nell'attività di celebrazione del culto, potendosi esprimere, infatti, anche attraverso iniziative collaterali quali iniziative ricreative e culturali;

- f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

- g) per i nuovi impianti, lavori, opere ed installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione ed al risparmio dell'energia.

In tale fattispecie sono compresi tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettono un risparmio energetico quali ad esempio impianti di energia eolica, pompe di calore e centraline;

- h) per le pertinenze funzionali agli interventi di cui alla lettera E).

In questa categoria ricadono tutti i manufatti che hanno carattere accessorio rispetto all'opera principale e sono collegati ad essa da un vincolo durevole, al fine di accrescerne l'utilità;

- i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggiore onere in dipendenza dagli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.

2. Al fine del riconoscimento dell'esenzione totale di cui agli interventi indicati al comma 1, lett. a) e lett. b), devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori o comunque da quando l'edificio è funzionale e ultimato di fatto;
- c) il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. Se il diritto su altro alloggio anche idoneo nel territorio nazionale si traduce in nuda proprietà o in una quota di proprietà inferiore al terzo (1/3) il richiedente potrà disporre dell'esenzione totale salvi i requisiti previsti dal presente articolo.

L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi ed il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

ART.9 ESENZIONE PARZIALE

1. Ai sensi dell'art. 111 della legge, sono parzialmente esenti dal contributo di concessione:

- a) le costruzioni che costituiscono la prima abitazione, qualificata non di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume. In tal caso il contributo viene calcolato in base alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e, quindi, ridotto di un terzo.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori o comunque da quando l'edificio è funzionale e ultimato di fatto;
- c) il richiedente ed il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale. Se il diritto su altro alloggio anche idoneo nel territorio nazionale si traduce in nuda proprietà o in una quota di proprietà inferiore al terzo (1/3) il richiedente potrà disporre dell'esenzione totale salvi i requisiti previsti dal presente articolo.

L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il Comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione;

- b) le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato, da chiunque abbia titolo al godimento del bene in virtù di un provvedimento amministrativo che lo legittimi, per le quali il contributo di concessione viene commisurato solo all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi ridotto di un terzo.

Il costo medio di costruzione al quale rapportare l'incidenza del contributo sarà quello della categoria di appartenenza della costruzione medesima.

ART. 10 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI

1. I proventi delle concessioni, ai sensi dell'art. 112 della legge, sono introitati nel bilancio del Comune e sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici nonché all'acquisizione di aree ed immobili per l'edilizia abitativa.

ART. 11

RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:

- a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante alla concessione o autorizzazione edilizia;
- b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso un anno dal rilascio della concessione edilizia salvo che l'interessato non rinunci alla concessione prima del decorso del termine annuale.

Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:

- a) decadenza della concessione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
- b) annullamento della concessione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
- c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.

2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.

3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.

4. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 150 (Lire 290.440).

ART. 12

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

1. Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del regolamento per la relativa categoria tipologico - funzionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso come previsto dall'art. 6, comma 3 del presente regolamento;
- b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione di opere di urbanizzazione.

In tal caso, prima del rilascio della concessione, dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.

2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.

3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 21 di data 22 novembre 2001.

IL SINDACO
- Cristofori Marco -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Sartori dr. Luigi -

Publicato all'Albo comunale a termini dell'art. 100 del T.U. LL.RR. O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L, per dieci giorni consecutivi dal 23.11.2001 al 03.12.2001, senza opposizioni.

Grauno li, 04.12.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Sartori dr. Luigi -

Ripubblicato all'Albo comunale a termini dell'art. 6, comma 3, dello Statuto Comunale dal 05.12.2001 al 20.12.2001

Divenuto esecutivo il 21 DICEMBRE 2001

Grauno li, 21.12.2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Sartori dr. Luigi -